



COMUNE DI VILLAVERLA

Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 / 2020 del 15/07/2020

Class. 6.1
Fasc. N.1/2020

OGGETTO: RICHIESTE DI RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI IN AREE NON EDIFICABILI - VARIANTE VERDE 2020. ADOZIONE

L'anno **duemilaventi**, addì **quindici** del mese di **Luglio**, alle ore **20:00** presso la Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Ruggero Gonzo e con la partecipazione del Segretario Comunale Gaetano Emanuele.

Sono presenti i signori:

Cognome e Nome	Presente	Assente
GONZO RUGGERO	X	
GRESELIN MARIA CRISTINA	X	
BOSCATO CINZIA	X	
SPILLER ILARIA	X	
COSTALUNGA ANDREA	X	
DE PERON ENRICO	X	
SAVIO FILIPPO	X	
RODIGHERO DAVIDE	X	
COLOMBO OTTORINO	X	
VEZZARO ANDREA	X	
MANTIERO ANNAMARIA	X	
ZANIN ALESSANDRA	X	
LANZARETTI STEFANO	X	

Presenti: 13 Assenti: 0

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, provvede alla nomina dei seguenti scrutatori BOSCATO CINZIA, SAVIO FILIPPO, LANZARETTI STEFANO ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento in oggetto.

Oggetto: RICHIESTE DI RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI IN AREE NON EDIFICABILI - VARIANTE VERDE 2020. ADOZIONE

Relazione il Sindaco:

La Regione Veneto, con l'art.7 della L.R. 16.03.2015 n.4, ha approvato una apposita normativa per favorire le istanze dei privati interessati alla "Riclassificazione di aree edificabili in aree non edificabili".

L'art.7, infatti, dispone quanto segue :

Art. 7 - Varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili.

1. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i comuni pubblicano nell'albo pretorio, anche con modalità on-line, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", un avviso con il quale invitano gli aventi titolo, che abbiano interesse, a presentare entro i successivi sessanta giorni la richiesta di riclassificazione di aree edificabili, affinché siano private della potenzialità edificatoria loro riconosciuta dallo strumento urbanistico vigente e siano rese inedificabili.

2. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento, valuta le istanze e, qualora ritenga le stesse coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo, le accoglie mediante approvazione di apposita variante al piano degli interventi (PI) secondo la procedura di cui all'articolo 18, commi da 2 a 6, della **legge regionale 23 aprile 2004, n. 11** "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" ovvero, in assenza del piano di assetto del territorio (PAT), di variante al piano regolatore generale (PRG) con la procedura prevista dai commi 6 e 7 dell'articolo 50 della **legge regionale 27 giugno 1985, n. 61** "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e successive modificazioni.

3. La variante di cui al presente articolo non influisce sul dimensionamento del PAT e sul calcolo della superficie agricola utilizzata (SAU).

In sostanza, è previsto che i Comuni attivino entro il 31 Gennaio di ogni anno un procedimento di Variante semplificata al P.I. che prevede i seguenti passaggi :

- 1) Pubblicazione di apposito Avviso, entro il termine sopraindicato, con il quale si invitano i cittadini interessati a presentare le istanze volte alla riclassificazione dei terreni;
- 2) Sessanta giorni di tempo, dalla data dell'Avviso, per la presentazione delle domande al Comune;
- 3) Sessanta giorni di tempo, per il Comune, per valutare le domande e per :
 - respingerle se non coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo;
 - accoglierle se coerenti con le finalità di contenimento del consumo del suolo;
- 4) Predisposizione di apposita Variante Urbanistica al P.I., nel caso di accoglimento di una o più istanze, e sua adozione da parte del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.50 commi da 2 a 6 della L.R.11/2004 (senza il documento preliminare del Sindaco previsto al comma 1);
- 5) Seguono gli usuali 30 giorni di pubblicazione ed i 30 giorni per le osservazioni;
- 6) Quindi, dopo aver svolto la fase relativa alla Verifica Facilitata di Sostenibilità Ambientale (procedura di Vas), si procede alla approvazione della Variante previa controdeduzioni alle eventuali osservazioni pervenute;

Dal punto di vista urbanistico, la riclassificazione del terreno comporta la perdita della capacità edificatoria, inoltre la destinazione d'uso dello stesso, a seconda della sua localizzazione, può rimanere "residenziale" o "produttiva" ma con vincolo a "Verde Privato non edificabile", oppure può diventare "Agricola".

La conseguenza pratica della variante è anche di tipo **"fiscale"**, in quanto il declassamento del terreno da "edificabile" a "non edificabile", comporta l'applicazione di una notevole riduzione delle imposte dovute.

Ricordo che questa Amministrazione Comunale con propria delibera di C.C. n.41 del 24.09.2015 ha ritenuto opportuno approvare le seguenti linee di indirizzo al fine di procedere alla successiva valutazione delle eventuali istanze presentate : **"Accogliere solo le domande di**

riclassificazione di terreni posti lungo le aree perimetrali dei due centri abitati di Villaverla e Novoledo (aree di espansione ed aree di completamento parzialmente edificate) in quanto tali aree, non essendo ancora urbanizzate, sono ancora utilizzate come terreno agricolo; in tal modo si ha un effettivo risparmio di suolo confinante con i terreni agricoli".

Successivamente, la Regione Veneto, con propria DGR n.99 del 02.02.2016, ha approvato la Circolare n.1 del 01.02.2016 che, oltre a chiarire la procedura metodologica della "Variante Verde", ha indicato i seguenti indirizzi da seguire nella valutazione delle istanze presentate : **"La valutazione riguarda la coerenza delle richieste con la finalità generale di contenimento del consumo di suolo, il loro rapporto con la programmazione urbanistica in atto e la congruenza localizzativa e dimensionale delle aree da riclassificare. In particolare, l'eventuale riclassificazione delle aree non deve compromettere i diritti edificatori di terzi, nè pregiudicare l'attuabilità di previsioni di piano o accordi di interesse pubblico. Inoltre, le varianti verdi non possono riguardare aree già edificate o che abbiano già espresso, anche parzialmente o in forma indiretta (trasferimenti di volumetria/crediti edilizi), la propria capacità edificatoria."**

A seguito dell'avviso pubblicato in data 2 gennaio 2020, nei termini ivi previsti sono pervenute le seguenti n.2 istanze da parte di cittadini, volte ad ottenere la riclassificazione di aree attualmente EDIFICABILI in aree NON EDIFICABILI :

N.	Richiedente	Prot.	Data	Localizz. Area	Dati catastali	Class. di P.I.
1	-----	1955	17.02.2020	Via Pasubio	fg.5 mapp.1633 di mq. 247	Resid. B2/8.1
2	-----	2302	24.02.2020	Via Roma	fg.10 mapp. 244 (parte) e 168 (parte) di circa mq. 10.600	Prod. D2/4

Per quanto riguarda il procedimento urbanistico, si evidenzia che prima di approvare definitivamente la Variante abbisogna richiedere il Parere ULSS, attivare il procedimento di Verifica di Compatibilità Idraulica di competenza del Genio Civile e di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di competenza della Regione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco;

VISTO che :

- l'art 7 della L.R. 16 marzo 2015 n.4 "Varianti verdi per la riclassificazione delle aree edificabili" prevede che ogni Comune pubblici annualmente un avviso con il quale si invitato gli aventi titolo che abbiano interesse a presentare istanze di riclassificazione di zone edificabili affinché siano rese inedificabili;
- questo Ente, ha pubblicato l'avviso in data 02.01.2020;
- entro i termini previsti in tale avviso sono pervenute le seguenti n.2 istanze da parte di cittadini, volte ad ottenere la riclassificazione di aree attualmente EDIFICABILI in aree NON EDIFICABILI :

N.	Richiedente	Prot.	Data	Localizz. Area	Dati catastali	Class. di P.I.
1	-----	1955	17.02.2020	Via Pasubio	fg.5 mapp.1633 di mq. 247	Resid. B2/8.1
2	-----	2302	24.02.2020	Via Roma	fg.10 mapp. 244 (parte) e 168 (parte) di circa mq. 10.600	Prod. D2/4

RICHIAMATA la propria deliberazione n.41 del 24.09.2015;

RICHIAMATA, altresì, la Circolare n.1 del 01.02.2016 della Regione Veneto approvata con DGR 99 del 02.02.2016;

PRESO ATTO dell'istruttoria svolta dall'Ufficio Urbanistica che ha evidenziato quanto segue :

"- Istanza n.1 – prot. 1955 del 17.02.2020.

Dal sopralluogo operato in fase istruttoria si è potuto accertare che tale area viene utilizzata quale carrareccia sterrata di collegamento carraio tra via Pasubio e una delle due abitazione ivi presenti, nonché con i terreni agricoli confinanti di loro proprietà (siti in zona classificata E2-Elevata Utilizzazione Agricola).

L'istanza, pertanto NON ha i requisiti per essere accolta in quanto costituisce l'unico collegamento carraio con una delle due abitazioni site in tale zona residenziale, pertanto si propone di respingere la richiesta di riclassificazione di tale area da "Zona residenziale di completamento B2/8.1" in "Zona agricola E2-Elevata utilizzazione agricola".

- Istanza n.2 – prot. 2302 del 24.02.2020.

Dal sopralluogo operato in fase istruttoria si è potuto accertare che tale area viene utilizzata dal richiedente nel modo seguente :

- nella porzione del mappale 168 sono depositate piante di vario genere su vaso con impianto di irrigazione, sono presenti vari filari di arbusti piantati e varie piante piantate; ci sono alcune serre inutilizzate (della precedente gestione del vivaio) a cavallo tra il mappale 168 ed il mappale 244;

- nella porzione del mappale 244 è presente una carrareccia sterrata con varie aiuole di collegamento tra la laterale di via Roma e le varie proprietà : il vivaio di fiori ed ortaggi di altra ditta, i terreni agricoli del richiedente, una abitazione ed il negozio di fiori/ortaggi, questi ultimi localizzati sul confinante mappale 306; parte dell'area è utilizzata come parcheggio del vivaio fiori ed ortaggi e relativo negozio di vendita; in altra parte dell'area sono depositate piante di vario genere su vaso con impianto di irrigazione, sono presenti vari filari di arbusti piantati e varie piante piantate; ci sono alcune serre inutilizzate (della precedente gestione del vivaio) a cavallo tra il mappale 168 ed il mappale 244.

Con ns. nota in data 12.06.2020 è stato chiesto al richiedente di integrare apposito rilievo a firma di tecnico abilitato con individuazione della superficie delle 2 porzioni di mappale interessate dalla istanza nonché della superficie della porzione di area adibita al transito dei veicoli (comprensiva delle aiuole adiacenti) ed a parcheggio.

Con nota in data 30.06.2020 il richiedente ha presentato quanto richiesto, da cui si evince quanto segue :

- la porzione del mappale 168 interessata dalla istanza di riclassificazione è pari a mq 5226;

- la porzione del mappale 244 interessata dalla istanza di riclassificazione è pari a mq 5390, di cui mq 3800 utilizzati per la viabilità di accesso alle abitazioni ed attività esistenti, relative aiuole e parcheggi;

- complessivamente l'area rilevata di cui alla richiesta è pari a mq 10.616.

L'istanza ha i requisiti per essere accolta in parte, nel modo seguente :

1) risulta accoglibile la porzione del mappale n. 168 pari a mq 5226, in quanto effettivamente utilizzata a verde;

2) risulta accoglibile la porzione del mappale 244 effettivamente utilizzata a verde, pari a mq 1590;

3) NON risulta accoglibile la porzione del mappale 244 non utilizzata a verde, bensì utilizzata come unica viabilità di accesso alle abitazioni ed alle attività esistenti in zona D2/4, relative aiuole e parcheggi, pari a mq 1590.

Pertanto si propone la riclassificazione delle 2 porzioni di area indicate ai precedenti punti n. 1 e 2 , da "Zona produttiva e commerciale D2/4" a "Zona agricola E2 – Elevata Utilizzazione Agricola" come specificato nell'estratto di P.I. agli atti della presente Variante Verde 2020."

VISTO il parere motivato della Commissione Consiliare "Assetto ed utilizzazione del territorio" che, nella seduta del 07.07.2020, si è così espressa :

"La Commissione ritiene di non accogliere la richiesta n. 1 (prot. 1955/17.02.2020) per le motivazioni indicate nella istruttoria dell'Ufficio Urbanistica.

La Commissione ritiene di accogliere parzialmente la richiesta n. 2 (prot. 2302/24.02.2020), limitatamente ai mq 6816 posti a sud, per le motivazioni indicate nella istruttoria dell'Ufficio Urbanistica."

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 78 , comma 2 del D.Lgs 267/2000, gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, per quanto di loro conoscenza, e che in tal caso l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado;

RITENUTO che la più recente giurisprudenza (TAR Veneto 06.08.2003 n.4159 e 10.04.2002 n.6506) ammette la procedura di adozione dello strumento urbanistico generale con il sistema del frazionamento delle votazioni per quelle parti di piano in riferimento alle quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto e specifici interessi del consigliere o di suoi parenti od affini entro il quarto grado, stante la necessità di salvaguardare il principio di democraticità in quanto, diversamente, il piano regolatore, soprattutto nei piccoli comuni, non sarebbe riconducibile alla scelta della collettività locale ma alla determinazione di una persona singola (commissario ad acta) e purchè, comunque, venga assicurata una successiva e conclusiva fase di esame, discussione, votazione ed approvazione del documento pianificatorio nel suo complesso;

INVITATI, pertanto, i Consiglieri Comunali, ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle parti per le quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere stesso o di suoi parenti o affini fino al quarto grado;

VISTE le dichiarazioni, agli atti, rilasciate a tal fine dai singoli consiglieri comunali;

TUTTO CIO' PREMESSO si procede con la discussione e votazione per ciascuna istanza di riclassificazione, come di seguito meglio specificato :

ISTANZA N. 1

N.	Richiedente	Prot.	Data	Localizz. Area	Dati catastali	Class. di P.I.	Proposta Istruttoria
1	-----	1955	17.02.2020	Via Pasubio	fg.5 mapp.1633 di mq. 247	Resid. B2/8.1	Non Favorevole

Escono i consiglieri //

Dibattito //

Visti ed esaminati la domanda di riclassificazione e gli elaborati predisposti e soprarichiamati, per quanto attinenti la porzione di territorio comunale oggetto dell'istanza di riclassificazione stessa;

Uditi gli interventi sopra riportati;

CON la seguente votazione resa per alzata di mani :

Presenti n. 13

Favorevoli n. 13

Contrari n. //
Astenuiti n. //

DELIBERA

Di respingere l'istanza n.1 (prot. 1955/17.02.2020), in quanto l'area interessata costituisce l'unico collegamento carraio con una delle due abitazioni site in tale zona residenziale, costituendo, quindi, pertinenza della abitazione stessa.

ISTANZA N. 2

N.	Richiedente	Prot.	Data	Localizz. Area	Dati catastali	Class. di P.I.	Proposta Istruttoria
2	-----	2302	24.02.2020	Via Roma	fg.10 mapp. 244 (parte) e 168 (parte)	Prod. D2/4	<i>In parte Favorevole</i>

Escono i consiglieri //

Dibattito //

Visti ed esaminati la domanda di riclassificazione e gli elaborati predisposti e soprarichiamati, per quanto attinenti la porzione di territorio comunale oggetto dell'istanza di riclassificazione stessa;

Uditi gli interventi sopra riportati;

CON la seguente votazione resa per alzata di mani :

Presenti n. 13
Favorevoli n. 13
Contrari n. //
Astenuiti n. //

DELIBERA

Di accogliere parzialmente la richiesta n. 2 (prot. 2302/24.02.2020), limitatamente ai mq 6816 posti a sud, operando la riclassificazione dell'area edificabile di sua proprietà catastalmente individuata al Fg. 10 mapp. 244 porzione di mq. 1590 , e mapp. 168 porzione di mq. 5226, per complessivi mq. 6816, in area non edificabile classicificata "Zona Agricola E 2".

.....

A questo punto il Consiglio Comunale procede all'esame e relativa discussione e votazione sull'impianto generale della Variante Verde 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le premesse della presente deliberazione e gli esiti delle votazioni sopra riportate;

DATO ATTO che questo comune è dotato di Piano degli Interventi approvato con delibera di C.C. n.16 del 30.04.2015 e divenuto efficace il 21.05.2015, quindici giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio;

RITENUTO di adottare una variante parziale con la procedura prevista dai commi da 2 a 6 dell'art. 18 della L.R. 11/2004, redatta sulla base delle richieste ritenute ammissibili tra quelle pervenute dai proprietari aventi titolo, finalizzate allo stralcio di aree edificabili ed alla loro riclassificazione in aree non edificabili, come meglio specificato nei documenti predisposti dall' Ufficio Urbanistica Comunale, agli atti, denominati :

- Variante Verde 2020 - Relazione ed elaborati identificativi delle aree oggetto di richiesta
- Variante Verde 2020 - Elaborato di Variante"
- Asseverazione di non necessità della Valutazione Idraulica
- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale
- Scheda VAS – Verifica facilitata di sostenibilità ambientale

VISTO l'art. 18 della L.R. 11/2004 *"Norme per il governo del territorio e in materia del paesaggio"* che disciplina il procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli Interventi;

VISTO il parere favorevole espresso dai responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RITENUTO di procedere alla votazione generale sulla Variante Verde 2020 nel suo complesso;

CON la seguente votazione resa per alzata di mani :

Presenti n. 13

Favorevoli n. 13

Contrari n. //

Astenuti n. //

D E L I B E R A

1) Di adottare la Variante Verde 2020 al Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 16 marzo 2015 n.4 *"Varianti verdi per la riclassificazione delle aree edificabili"*, composta dai seguenti documenti, predisposti dall' Ufficio Urbanistica Comunale, agli atti, denominati :

- Variante Verde 2020 - Relazione ed elaborati identificativi delle aree oggetto di richiesta
- Variante Verde 2020 - Elaborato di Variante"
- Asseverazione di non necessità della Valutazione Idraulica
- Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale
- Scheda VAS – Verifica facilitata di sostenibilità ambientale

2) Di dare atto che, per effetto della adozione della presente Variante, le aree ivi identificate, per le quali si riconosce la coerenza con le finalità di contenimento del consumo del suolo, vengono private della capacità edificatoria originariamente prevista dal P.I.;

3) Di demandare al Responsabile del Settore Pianificazione del Territorio gli adempimenti previsti dall'art.18 della L.R. 11/2004 , consistenti nel deposito della Variante presso la Segreteria del Comune e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, nonché le procedure inerenti la Verifica di Compatibilità Idraulica, la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) e la Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

4) Di dare atto, altresì, che relativamente alle procedure di pubblicità e partecipazione, nei successivi 30 giorni chiunque può formulare osservazioni;

5) Di procedere alla pubblicazione sul sito web comunale, sezione Amministrazione Trasparente, dei dati connessi al presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs 14.03.2013 n.33;

6) Di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile al fine di dare seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti;
Presenti n. 13
Favorevoli n. 13
Contrari n. //
Astenuti n. //

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Ruggero Gonzo

(Documento firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Gaetano Emanuele

(Documento firmato digitalmente)



COMUNE DI VILLAVERLA

Provincia di Vicenza

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 35 del 08/07/2020

Settore: SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Ufficio: UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Oggetto: RICHIESTE DI RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI IN AREE NON EDIFICABILI - VARIANTE VERDE 2020. ADOZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Annotazioni:

Villaverla, 08/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO E
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Gian Paolo Dalla Pozza

(Documento firmato digitalmente)



COMUNE DI VILLAVERLA

Provincia di Vicenza

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 35 del 08/07/2020

Settore: SETTORE PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Ufficio: UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Oggetto:

RICHIESTE DI RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI IN AREE NON EDIFICABILI - VARIANTE VERDE 2020. ADOZIONE
--

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Annotazioni:

Villaverla, 09/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
CUSINATO BRUNA

(Documento firmato digitalmente)



COMUNE DI VILLAVERLA

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25/2020 del 15/07/2020

Class. 6.1
Fasc. N.1/2020

OGGETTO: RICHIESTE DI RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI IN AREE NON EDIFICABILI - VARIANTE VERDE 2020. ADOZIONE

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in copia all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi da oggi.

Villaverla, 16/07/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gecchelin Jenny

(Documento firmato digitalmente)

Questo documento è collegato digitalmente al Verbale di Delibera con timbro HASH (SHA1):
fef1342d42d4f840c606eb6b9351849919a06a



COMUNE DI VILLAVERLA

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25/2020 del 15/07/2020

Class. 6.1
Fasc. N.1/2020

OGGETTO: RICHIESTE DI RICLASSIFICAZIONE DI AREE EDIFICABILI IN AREE NON EDIFICABILI - VARIANTE VERDE 2020. ADOZIONE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione il 27/07/2020

Villaverla, 27/07/2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gecchelin Jenny

(Documento firmato digitalmente)

Questo documento è collegato digitalmente al Verbale di Delibera con timbro HASH (SHA1):
fef1342d42d4f840c606eb6b9351849919a06a